



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT IV Lazio e Abruzzo, codice fiscale 97210890584, con sede in Roma, Via dei Quattro Cantoni 50, nella persona del Direttore Interregionale Dott. Davide Miggiano, C.F. MGGDVD69T07H501A, nato a Roma il 7/12/1969.

E

Camera di Commercio di Rieti - Viterbo, codice fiscale 02265670568, con sede legale in Viterbo, Via F.lli Rosselli n.4, rappresentata dal dr. Francesco Monzillo, in qualità di Segretario Generale, qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

a) L'Ufficio delle Dogane di Viterbo con competenza territoriale sulle province di Viterbo e di Rieti, intende rafforzare le sinergie operative e lo scambio di informazioni con la Camera di Commercio di Rieti - Viterbo al fine di:

- potenziare e standardizzare i canali di ascolto e di interazione con i cittadini e gli operatori economici per sviluppare strategie di azione volte ad ampliare e migliorare la gamma dei servizi offerti;

- promuovere le opportune iniziative per divulgare gli istituti doganali previsti dalla normativa della U.E. e nazionale e le semplificazioni procedurali anche attraverso avanzate forme di comunicazione;

- promuovere la conoscenza dei servizi e l'accesso alle agevolazioni per quelle aziende a vocazione internazionale ma anche per quelle che operano nei settori d'imposta disciplinati dal decreto legislativo n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise);

- rafforzare la vigilanza del mercato e la tutela dei consumatori, anche attraverso la condivisione di informazioni sulle imprese importatrici, al fine di individuare quelle maggiormente a rischio, nell'ottica della prevenzione e del contrasto alle frodi, dei traffici e della concorrenza sleale;

b) La Camera di Commercio Rieti - Viterbo, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, è impegnata nell'attivazione di strumenti di consultazione e collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici le cui funzioni che riguardano ambiti legati anche al commercio internazionale, al fine di realizzare attività di supporto e valorizzazione degli interessi generali del sistema delle imprese, tra cui vi rientrano le iniziative dirette a favorire la conoscenza e l'approccio delle imprese del territorio agli adempimenti di carattere fiscale e doganale. La consapevolezza che la vastità, la complessità ed il tecnicismo della normativa in materia doganale e di accise (circolazione delle merci, fiscalità interna connessa agli scambi internazionali, tutela del mercato e della sicurezza, tassazione ambientale ed energetica, analisi chimiche etc.) richiedono un'adeguata competenza per poter operare in

maniera efficiente determina l'interesse della Camera di Commercio ad avvalersi della collaborazione dell'Ufficio delle Dogane di Viterbo;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse al presente Protocollo di intesa costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto

Scopo del presente Protocollo è quello di realizzare uno strumento di concreta utilità per le parti firmatarie e promuovere azioni di interesse comune per realizzare gli obiettivi indicati in premessa.

Le parti si impegnano alla promozione congiunta di programmi di informazione che prevedano l'organizzazione di seminari e convegni a titolo gratuito su tematiche di ampio interesse riguardanti l'attività istituzionale e le norme che regolano l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da un lato, e gli adempimenti cui sono tenute le imprese in materia di importazione/esportazione, dall'altro. Inoltre, sulla base delle richieste formulate dalle aziende e dagli operatori economici interessati, individualmente o in modalità collettiva, le parti potranno prevedere l'organizzazione di specifici incontri che, a seconda delle esigenze di carattere logistico, potranno svolgersi presso le sedi della Camera di Commercio o presso le sedi dell'Ufficio delle Dogane, di Viterbo e di Rieti.

In ragione della competenza territoriale della Camera di Commercio, le iniziative intraprese nell'ambito del presente Protocollo potranno essere rivolte esclusivamente alle imprese iscritte nel Registro delle Imprese di Viterbo e di Rieti.

Le parti firmatarie si impegnano, inoltre, a migliorare i canali di scambio informativo e ad approfondire le iniziative intese a realizzare collegamenti tra i rispettivi uffici.

Art. 3 – Comitato di Coordinamento

Per l'attuazione delle attività di cui al presente Protocollo le Parti designano un Comitato di Coordinamento composto da tre componenti designati dall'Agenzia e da tre componenti designati dalla Camera di Commercio Rieti Viterbo, cui è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Art. 4 - Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'art.2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Art. 5 – Obblighi delle parti

Le Parti firmatarie del presente Accordo concorreranno all'attuazione delle finalità dello stesso nel quadro e in conformità dei rispettivi ordinamenti, qualora esistenti, come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali, statuarie e locali attualmente in vigore e delle eventuali successive integrazioni o modifiche.

Lu Xu

Art. 6 - Accordi attuativi

La collaborazione tra l'Agenzia e la Camera di Commercio Rieti Viterbo, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le parti e/o le rispettive strutture interessate nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

Gli eventuali Accordi attuativi disciplineranno le modalità con le quali si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 7 – Oneri

Il presente Protocollo di intesa non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per i servizi resi, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art.6 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 8. - Durata ed eventuale rinnovo

Il presente Protocollo di intesa ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo.

È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo di intesa.

Al termine del presente Protocollo di intesa le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dai possibili accordi attuativi.

Art. 9. - Recesso o scioglimento

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente protocollo di intesa ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di protocollo di intesa già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del protocollo di intesa, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 10 - Riservatezza

An Sh

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente protocollo di intesa e agli accordi attuativi di cui all'art.6, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 12 - Incompatibilità

Le parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.

In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 13 - Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo di intesa sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 14 - Registrazione

Il presente Atto si compone di n. 4 pagine e viene redatto in n. 3 esemplari. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Viterbo, 1 1 LUG. 2023

Camera di Commercio Rieti - Viterbo

Il Segretario generale

Francesco Monzillo

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

DT IV - Lazio e Abruzzo

Il Direttore Territoriale Davide Miggiano